

Regione Piemonte Provincia di Vercelli



COMUNE DI CARCOFORO

Via Centro n. 19

13026 Carcoforo (Vercelli)



COMUNE DI ALTO

SERMENZA

Via Centro n. 10,

13026 Rimasco (Vercelli)

Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e ss.mm.ii. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” - Articolo 28 bis “Attività di volo in zone di montagna”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO CON AEROMOBILI A MOTORE PER IL RECUPERO – IN MODALITÀ HOVERING – DEI CAPI ABBATTUTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARCOFORO E ALTO SERMENZA

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento norma l’utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio esclusivo dei Comuni di Carcoforo e Alto Sermenza (VC) e si applica alle attività di volo in montagna che sono soggette ad autorizzazione di cui al Comma 16 a) dell’Art. 28 bis della Legge Regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii.
- 2.** Tutto quanto sopra e in seguito descritto è ulteriormente disciplinato dalle norme di settore aeronautico, nella fattispecie dal *Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’01.02.2006: Norme di attuazione della legge 2/04 1968 n.518 e ss.mm.ii*, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio e in ossequio a quanto previsto dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e da E.A.S.A. (European Union Aviation Safety – Regulations & Directives).
- 3.** Il presente Regolamento non si applica all’interno del territorio del Parco Naturale dell’Alta Valsesia, nella parte interessante i Comuni di Carcoforo e Alto Sermenza.
- 4.** Il presente Regolamento è stato sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e ha ottenuto parere positivo con Determinazione n. 137 del 22.04.2025 dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Alta Valsesia.

5. La validità del presente Regolamento è di 5 anni dalla data di approvazione del provvedimento di valutazione di incidenza.

Art. 2 – Criteri e modalità di recupero del capo abbattuto

1. Il recupero dei capi abbattuti dovrà avvenire senza atterraggio, nella modalità di hovering. Secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 16 dell'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii. e compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ovvero delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo.
2. La procedura per il recupero del capo, così come riportata alla lettera a) del comma 16 dell'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii, è la seguente:
 - a. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la polizia provinciale dell'uso dell'elicottero per il recupero del capo.
 - b. Il cacciatore, inoltre, deve informare il referente del Comprensorio Alpino o il guardiacaccia dell'AFV, in relazione al territorio dove ha effettuato il prelievo.
 - c. È fatto obbligo di comunicare al pilota dell'aeromobile le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.
 - d. I voli sono da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo.
 - e. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17:00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17:00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo.
 - f. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso.
 - g. È fatto obbligo di richiedere autorizzazione ai Comuni, per il recupero del capo abbattuto di cervo, entro le ore 23:59 del giorno dell'effettuazione del recupero del capo stesso.

Art. 3 – Piazzole di scarico del capo

1. Nel territorio di riferimento sono individuate le seguenti elisuperfici occasionali di scarico del capo, che dovrà sempre avvenire in modalità di hovering.

ID	TOPONIMO	COORDINATE WGS84 EPSG: 4326		QUOTA (m slm)	COMUNE in cui ricade	DESTINAZIONE D'USO ai sensi dell'Art. 28 bis della L.R. 2/2009 e ss.mm.ii.
		Latitudine (y)	Longitudine (x)			
1	Carcoforo	45,9045756	8,0536372	1266	CARCOFORO	Comma 16 a)
2	Alto Sermenza	45,8640904	8,0649724	920	ALTO SERMENZA	Comma 16 a)

La localizzazione di tali piazzole e l'area di applicazione del Regolamento stesso sono forniti in Allegato A, che è parte integrante del Regolamento.

L'Allegato A è scaricabile dai siti dei Comuni di Carcoforo ed Alto Sermenza.

Art. 4 - Orari di volo

1. Sarà possibile l'utilizzo di aeromobili a motore durante tutto l'arco della giornata, in ossequio alle regole previste dal tipo di volo da effettuarsi in VFR diurno (*Visual Meteorological Conditions*: voli a vista condotti dall'inizio del crepuscolo mattutino civile alla fine del crepuscolo serale civile, secondo le effemeridi della località considerata).

Art. 5 – Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di volo

1. Secondo quanto previsto dall'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii. l'operatore deve presentare al Comune in cui il capo è stato abbattuto istanza di rilascio di autorizzazione al servizio di hovering mediante utilizzo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo altosermenza@pcert.it oppure carcoforo@cert.ruparpiemonte.it, contestualmente o precedentemente all'avvio della procedura di volo per l'effettuazione del recupero del capo, o comunque non oltre le ore 23:59 del giorno di volo. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando o il Modello 1A "*Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio del Comune di Carcoforo*" o il Modello 1B "*Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio del Comune di Alto Sermenza*", in allegato al presente Regolamento e verrà registrata in apposito elenco per il successivo rilascio della prescritta autorizzazione, previa verifica di sussistenza dei requisiti necessari.
2. La richiesta di autorizzazione deve sempre contenere almeno le seguenti indicazioni:
 1. Titolare istante della licenza di volo (con dettaglio dati del soggetto istante e domicilio digitale)
 2. Committenti/e n° permesso/i di caccia e dati di rilascio
 3. Tipo di elicottero
 4. Motivi del volo
 5. Aviosuperfici ed elisuperfici di decollo e/o atterraggio anche intermedie
 6. Rotta prevista
 7. Punto di prelievo della carcassa (coordinate): **inderogabile**;
 8. Punto di scarico del capo (coordinate o n. piazzola): **inderogabile**.
3. Il Modello 1A *Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio del Comune di Carcoforo* e il Modello 1B "*Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio del Comune di Alto Sermenza*" sono parte integrante del Regolamento e sono scaricabili dai siti dei Comuni interessati ai seguenti indirizzi: <https://www.comune.carcoforo.vc.it/it-it/home>, <https://www.comune.altosermenza.vc.it/it-it/home>.

Art. 6 – Compatibilità dell'attività di trasporto con gli aspetti naturali e del paesaggio.

1. Per le piazzole e le destinazioni d'uso individuate dal presente Regolamento gli operatori richiedenti autorizzazione di volo devono ritenere gli obblighi di cui alla lettera a) del Comma b) dell'Art. 28 bis della Legge Regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii. assolti, in quanto il presente Regolamento ha espletato la procedura di Valutazione di Incidenza ed è stato assentita con D.D. 137 del 22.04.2025 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Alta Valsesia. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza stessa.

- 2.** Le rotte di volo sono definite come la linea più diretta tra piazzola di partenza e piazzola di atterraggio, questo al fine di rendere il volo più corto, di minore durata temporale, di minori emissioni acustiche e di gas combusti al fine della salvaguardia ambientale. Tutto quanto sopra secondo quanto previsto dall'Art.28 bis della L.R. 2/2009 e ss.m.ii., salvo diverse indicazioni dei comandanti degli aeromobili che, in quanto responsabili finali delle operazioni svolte, valuteranno rotte alternative in base ai fattori meteorologici o logistici presenti, fattori legislativi e di sicurezza del volo stesso. In ogni caso, in relazione alla presenza sul territorio dei Comuni di Carcoforo ed Alto Sermenza di Siti Natura 2000, per quelle rotte che prevedono il sorvolo degli stessi il comandante si dovrà attenere a quanto previsto dall'esito della procedura di valutazione di incidenza di cui all'Art.28 bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii.
- 3.** Il presente Regolamento, avendo espletato positivamente la procedura di valutazione di incidenza, è in linea con quanto previsto all'Art. 16, commi c) e d) delle Misure di Conservazione generali di Regione Piemonte (DGR 55-7222/2023/XI del 12.07.2023), ferma restando la possibilità da parte degli Enti gestori di attivare ulteriori restrizioni territoriali e temporali, come ad esempio l'istituzione di aree di salvaguardia, per la tutela delle specie di particolare interesse conservazionistico. I Comuni di Carcoforo ed Alto Sermenza provvederanno a pubblicare tempestivamente sui propri siti tali ulteriori restrizioni, di modo che anche gli operatori di Settore e i cittadini possano prenderne atto.

Art. 7 – Divieti

Non è consentito l'uso dell'elicottero per il trasporto dei cacciatori e delle relative armi.

Art. 8 – Sanzioni

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. 19/09 da parte del soggetto accertatore.

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere sottoposto, qualora ricorra il caso, anche agli Enti territorialmente competenti.